

Prot.: [come da segnatura protocollo]

Roma, [come da segnatura protocollo]

A: Ing. Stefano Fabrizio Riazola
Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti interpretativi e applicativi circa le modalità di immatricolazione per i veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE attraverso canali ufficiali di importazione.

Si fa riferimento alla richiesta pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prot. n. 000867 del 21/03/2025, con la quale venivano richieste a questa Agenzia informazioni in merito alle modalità di immatricolazione per i veicoli provenienti da uno Stato Extra-Ue.

Nella stessa veniva precisato che, sulla base della normativa e delle circolari interpretative, per poter avviare una procedura semplificata di immatricolazione dei veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE, i costruttori devono presentare domanda al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione di rilascio di codice antifalsificazione per i veicoli da importare sul territorio nazionale.

Si chiedeva, infine, di confermare se, in analogia con quanto accade per i veicoli commercializzati direttamente dalle case costruttrici UE i medesimi criteri siano applicabili anche ai veicoli commercializzati dai costruttori Extra UE.

In merito a quanto specificatamente richiesto al **punto 1¹**, appare utile evidenziare che con Provvedimento 166781 del 25/10/2007, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all’art. 1, commi 9 e 10 del decreto*

¹ Se sia ammissibile rilasciare il codice antifalsificazione in tutti i casi in cui il costruttore Extra Ue abbia filiali.

legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Termini di decorrenza - Criteri di esclusione” l’Agenzia delle Entrate ha individuato, tra le esclusioni dall’ambito di applicazione dell’art. 1 commi 9 e 10 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, anche *gli autoveicoli motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione.*

Il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate **conferma la possibilità di immatricolare autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi importanti direttamente dalle case costruttrici senza l’obbligo di esibire certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA**, purché gli stessi siano provvisti di codice antifalsificazione.

Con riferimento agli specifici requisiti da valutare ai fini del rilascio del codice antifalsificazione, si rimanda alle valutazioni della Direzione Generale per la Motorizzazione e dall’Agenzia delle Entrate, rappresentando che questa Agenzia non è competente ad esprimersi sulla procedura in oggetto.

Con riguardo al **punto 2**, lì dove codesto Dicastero chiede se il codice antifalsificazione possa costituire un utile strumento per la verifica dell’assolvimento degli obblighi fiscali, occorre evidenziare che tale codice, pur consentendo – in presenza dei requisiti richiamati nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate - l’esclusione dagli obblighi di cui all’art. 1 co. 9 e 10 DL 262/2006 ai fini dell’immatricolazione, **non ha alcuna valenza a fini doganali e fiscali**, in quanto ricade comunque sui soggetti che hanno provveduto alla richiesta del predetto codice antifalsificazione l’onere, in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, di dimostrare l’avvenuto assolvimento delle imposte dovute.

Nel caso in cui dovessero permanere dubbi interpretativi, si suggerisce di chiedere l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, al fine di acquisire il parere della stessa, con particolare riferimento a quanto disposto con provvedimento prot.n.166781 del 25/10/2007.

Il Direttore Centrale
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente